



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "FALERNA – NOCERA TERINESE-GIZZERIA"

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ – Tel.0968 95056

C.M. CZIC82500A - C.F. 92012920796 – Codice Univoco: UF0FN8

e-Mail – czic82500a@istruzione.it czic82500a@pec.istruzione.it --Web - www.ic-falerna-nocera.edu.it

Allegato/integrazione al Regolamento d'Istituto

Regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali

Adottato ai sensi dell'art. 44, c. 6, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

PREMESSA

L'Istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, disciplina con il presente Regolamento lo svolgimento delle **riunioni in modalità telematica**, al fine di assicurare la regolarità delle attività collegiali, la piena partecipazione dei componenti, la corretta formazione della volontà degli organi, la validità delle deliberazioni, la sicurezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali trattati.

La possibilità di convocare gli organi collegiali a distanza risponde ad esigenze di flessibilità organizzativa, continuità amministrativa, riduzione degli spostamenti e maggiore partecipazione dei componenti, mantenendo inalterate le garanzie previste dalla normativa in materia di validità delle deliberazioni.

Il presente documento definisce i requisiti tecnico-organizzativi ai fini dell'adozione di soluzioni digitali destinate allo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) dell'articolo 44 del CCNL 2019/2021 che rivestono carattere deliberativo.

Il ricorso alla modalità telematica non modifica le competenze, la composizione, i quorum, le modalità di convocazione e le responsabilità degli organi e dei soggetti coinvolti, ma cambia esclusivamente il mezzo attraverso il quale la riunione si svolge.

La partecipazione a distanza deve garantire condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle di una riunione in presenza, quindi ogni partecipante deve poter essere identificato, ascoltare gli interventi, prendere la parola, consultare i documenti, esprimere il proprio voto quando previsto e conoscere l'esito delle votazioni.

L'Istituzione scolastica adotta esclusivamente soluzioni digitali che risultino compatibili con le disposizioni vigenti, con le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le misure tecniche e organizzative previste in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Visto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 7 e seguenti, che disciplinano composizione e competenze del Collegio dei docenti;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e in particolare l'articolo 44, commi 3 e 6;

Visto l'articolo 29, comma 1, del CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi del quale l'attività funzionale all'insegnamento «è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici» e comprende, tra l'altro, «la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi»;

Visto l'articolo 40 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali della scuola;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico «*Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche*»;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.20 del 11 settembre 2026, per introdurre la disciplina dello svolgimento a distanza delle attività collegiali di cui al presente regolamento;

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 11 SETTEMBRE 2026, per la parte di propria competenza;

Considerato che

che le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi a distanza nelle ipotesi e con le prescrizioni dettate dal presente regolamento legittimato, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 297/1994, a disciplinare le riunioni a distanza degli organi collegiali e, di conseguenza, il lavoro a distanza del personale scolastico nei relativi limiti; che il ricorso a tale modalità non costituisce, in ogni caso, la forma ordinaria di svolgimento delle sedute, ma resta limitato ai soli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

si adotta il seguente regolamento:

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali, al fine di garantire la validità delle deliberazioni, la sicurezza delle operazioni di voto e la piena partecipazione dei componenti.

Art. 2 — Ambito di applicazione e limiti

1. Il ricorso allo svolgimento a distanza non costituisce la modalità ordinaria di convocazione e svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali, ma è limitato ai casi espressamente previsti dal presente regolamento e in base alle necessità organizzative dal Dirigente Scolastico stesso.
2. Di norma, le sedute degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione), dei Dipartimenti disciplinari, delle riunioni di Plesso e degli incontri di Programmazione didattica si svolgono in presenza.
3. Il Dirigente Scolastico, nell'esercizio delle proprie prerogative dirigenziali e delle facoltà organizzative e gestionali attribuite dalla normativa vigente (art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e art. 396 del D.Lgs. 297/1994), può disporre lo svolgimento delle suddette sedute e riunioni a distanza, in modalità telematica/sincrona, o in modalità mista, qualora ne ravvisi l'opportunità organizzativa, la necessità di contenimento dei tempi o l'efficacia per l'azione amministrativa e didattica o in caso di condizioni atmosferiche avverse ed eventi di forza maggiore.
4. La modalità di svolgimento prescelta è specificata nel formale atto di convocazione e si intende vincolante per tutti i componenti.
5. La modalità telematica è consentita esclusivamente per le sedute che prevedono deliberazioni a scrutinio palese.
6. Unitamente alla convocazione sono comunicati ai componenti gli estremi per l'identificazione e l'accesso al sistema di voto, ove utilizzato.

Art. 4 — Presidenza e segretario verbalizzante

1. La seduta a distanza è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato che ne verifica la regolarità formale, il rispetto dell'ordine del giorno e la sussistenza del quorum.
2. La regolarità della seduta, l'effettiva partecipazione dei componenti e la validità legale della presenza sono documentate tramite l'estrazione e l'archiviazione del **report di log degli accessi** generato dalla piattaforma istituzionale utilizzata per il collegamento. Tale tracciamento informatico costituisce allegato integrante del verbale ed equivale, a tutti gli effetti di legge, alla firma del registro di presenza.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un docente individuato ai sensi della normativa vigente che documenta lo svolgimento della seduta e raccoglie le evidenze delle operazioni di voto.

Art. 5 — Identificazione e accesso dei partecipanti

1. La partecipazione a distanza è consentita esclusivamente mediante identità digitali univoche, non condivise, riconducibili in modo certo a ciascun componente avente diritto.
2. L'accesso al sistema avviene tramite meccanismi di autenticazione adeguati al livello di rischio, con tracciamento delle sessioni attive e interruzione automatica in caso di inattività prolungata.
3. È vietato l'utilizzo condiviso o improprio delle credenziali di accesso.

Art. 6 — Svolgimento della seduta a distanza

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver verificato, anche mediante il sistema informatico, l'identità dei partecipanti collegati.
2. La discussione si svolge con le medesime garanzie di partecipazione e di intervento previste per le sedute in presenza.
3. Il collegamento deve garantire, per l'intera durata della seduta, la percezione uditiva e visiva dei partecipanti e la possibilità di intervenire nella discussione.

Art. 7 — Verifica del quorum

1. Il quorum costitutivo e il quorum deliberativo sono calcolati computando, senza distinzione, i componenti presenti in sede e quelli collegati a distanza, purché la loro identificazione sia stata verificata ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8 — Votazioni a scrutinio palese

1. Nelle votazioni a scrutinio palese, il sistema utilizzato garantisce la piena tracciabilità del voto espresso, l'associazione univoca tra ciascun componente e la scelta espressa, nonché la disponibilità dei risultati ai fini della verbalizzazione.
2. Il voto palese può essere espresso mediante la funzione di voto o sondaggio della piattaforma o moduli di raccolta integrati nella stessa, o altra modalità che consenta di associare con certezza il votante alla scelta espressa. Per le votazioni a **scrutinio palese** possono essere utilizzati strumenti digitali quali **Google Moduli**, **Microsoft Forms** o altre applicazioni equivalenti, a condizione che siano configurati in modo da consentire l'accesso ai soli aventi diritto, l'identificazione del votante, l'espressione di un solo voto per ciascun componente e la produzione di un risultato verificabile e acquisibile agli atti. Il modulo deve essere predisposto mediante account istituzionale, limitato agli utenti autorizzati e configurato per impedire risposte multiple. I risultati devono consentire di associare ciascuna espressione di voto al relativo partecipante e devono essere conservati insieme al verbale della seduta.
3. Per ogni votazione palese il verbale riporta almeno:
 - la proposta sottoposta al voto;
 - il numero degli aventi diritto presenti;
 - il numero dei votanti;
 - i voti favorevoli;
 - i voti contrari;
 - gli astenuti;
 - l'esito;
 - le eventuali anomalie.
4. Sono ammesse funzionalità di sondaggio integrate in piattaforme di videoconferenza o collaborazione, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1.

Art. 9 — Votazioni a scrutinio segreto

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le deliberazioni da assumere a scrutinio segreto non possono essere trattate: la seduta si svolge integralmente in presenza.
2. Nelle sedute con votazioni a scrutinio segreto svolte a distanza, il sistema utilizzato deve infatti garantire:
 - a) la separazione strutturale tra la fase di autenticazione e quella di espressione del voto;
 - b) l'anonimizzazione effettiva, non reversibile e tecnicamente dimostrabile del voto espresso;
 - c) l'esclusione di qualsiasi possibilità, anche per gli amministratori di sistema, di risalire al voto individuale;
 - d) una gestione dei metadati (*log, timestamp*) che non consenta, neppure indirettamente, la re-identificazione del votante.
3. **Per le convocazioni in cui è prevista la votazione a scrutinio segreto in assenza della verifica dei requisiti di cui al comma 2, lo strumento non può essere utilizzato per effetti deliberativi.**

Art. 10 — Requisiti tecnici e sicurezza informatica

1. Le soluzioni digitali adottate per lo svolgimento delle sedute e delle votazioni a distanza a scrutinio segreto sono conformi ai requisiti tecnico-organizzativi definiti nell'Allegato tecnico ministeriale in materia di identificazione, sicurezza informatica, cifratura dei dati, continuità operativa e verifica dei fornitori di servizi *cloud* o di terze parti.
2. Il Dirigente scolastico acquisisce, prima dell'attivazione del servizio, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del fornitore o del partner tecnologico. La stessa è conservata agli atti della scuola.

Art. 11 — Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle sedute a distanza avviene nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo alla minimizzazione, alla limitazione delle finalità e alla sicurezza dei dati trattati.
2. Ove il servizio sia erogato da un fornitore esterno, quest'ultimo è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
3. Per i sistemi di voto digitale è effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), con il supporto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'istituzione scolastica.

Art. 12 — Gestione dei malfunzionamenti e problemi di connessione

1. In caso di malfunzionamento tecnico che comprometta la regolarità della seduta o delle operazioni di voto, il Presidente ne dispone la sospensione, dandone atto a verbale.
2. La seduta riprende, ovvero le operazioni di voto sono ripetute, non appena ripristinate le condizioni di regolare svolgimento; in caso contrario, la trattazione degli argomenti non definiti è rinviata a successiva convocazione.
3. In caso di problemi di connessione a carico di uno o più componenti dell'organo, coloro che sono coinvolti vengono invitati a recarsi tempestivamente presso la sede di servizio. In tale evenienza il

Presidente dispone la sospensione della seduta fino a quando non viene reintegrato il numero dei presenti originario oppure il rinvio della stessa a successiva convocazione.

Art. 13 — Verbalizzazione e conservazione degli atti

1. Delle sedute svolte a distanza è redatto verbale secondo le modalità ordinarie, con menzione della modalità di svolgimento, dei componenti collegati a distanza e degli esiti delle eventuali votazioni.
2. I verbali e le evidenze delle operazioni di voto sono conservati in forma digitale, immodificabile e corredata dei metadati necessari a garantire autenticità e integrità, nel rispetto delle Linee guida AgID.

Art. 14 — Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento d'Istituto, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e della normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di adozione ed è pubblicato all'albo *online* e nella sezione Amministrazione trasparente dell'istituzione scolastica.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°20 del 11 settembre 2026;

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 11 settembre 2026.